

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1. RICORSO S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BATTIPAGLIESE/ACIREALE DEL 6.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/S.P. TAMAI DEL 6.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 10.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia s.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 26 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete